



IN COLLABORAZIONE CON

## Ampliamento dei soggetti che possono applicare lo split payment

di Serena Torboli



Il D.L. n. 50/2017 ha modificato, a decorrere dall'1.7.2017 l'ambito applicativo dello split payment estendendo il meccanismo della scissione dei pagamenti ai lavoratori autonomi ed ampliando i soggetti destinatari.

Con il Decreto 27.6.2017 il MEF ha emanato le disposizioni attuative modificando il Decreto 23.1.2015: le nuove disposizioni sono applicabili "alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017".

segue a pag. 2

## TIROCINI: QUOTA ESTESA PER I DATORI CHE CONFERMANO

di Giulia Ballardini

Le discipline regionali e delle Province autonome definiscono il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante.

Le Linee guida prevedono che si possa ospitare tirocinanti nei limiti (quote di contingentamento) di seguito indicati:

segue a pag. 2



## Nuove prestazioni occasionali: attive dal 10 Luglio

di Federico Clappa

Dal 10 luglio 2017, mediante la piattaforma telematica "Prestazioni di Lavoro Occasionale" accessibile tramite il sito internet dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), è possibile attivare le nuove prestazioni occasionali, mediante il "Libretto Famiglia" (per le famiglie e persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa) ovvero tramite il "Contratto di prestazione occasionale", destinato invece agli altri utilizzatori abilitati (cfr. numero di luglio 2017 per il dettaglio dei soggetti abilitati).

Le prestazioni occasionali sono attività lavorative che possono dare luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno):

segue a pag. 3

## Approvato il nuovo Mod. RLI, utilizzabile dal 19 settembre

di Nicola Toniolatti

Con Provvedimento 15 giugno 2017, n. 112605, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello "Registrazione Locazioni Immobili" (Mod. RLI), che permette di adempiere alla registrazione dei contratti di locazione/affitto di immobili ed agli adempimenti successivi. In particolare il Mod. RLI è utilizzabile per effettuare la **registrazione dei contratti di locazione e affitto** di beni immobili, comunicare **proroghe, cessioni e risoluzioni** dei predetti con-

segue a pag. 3



**INPS Circolare N. 107/2017:**  
L'INPS fornisce le indicazioni operative per l'utilizzo delle nuove prestazioni occasionali, previste dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, come modificato dalla Legge di conversione n. 96/2017. Specificando le modalità di registrazione e funzionamento della nuova piattaforma informatica.

**SENTENZA N. 16581/2017:**  
Le spese di lite fra azienda e lavoratore che ha perso la causa non possono essere automaticamente compensate dal giudice. La Sentenza chiarisce che non costituisce un motivo abbastanza grave per la ripartizione dei costi la posizione di debolezza sul piano economico-sociale dei dipendenti, che rappresenta una condizione interna alla maggior parte dei rapporti lavorativi.

**SENTENZA N. 31906/2017:**  
Il reato di dichiarazione infedele si configura anche nei confronti dell'amministratore di fatto di un'azienda. Tale qualifica spetta a colui che, pur non esercitando "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, svolge comunque una significativa e continua attività gestoria ed è dunque nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta.

Aumenta l'efficienza del tuo studio  
SCEGLI IL SOFTWARE INTEGRATO SEAC

SCOPRI ORA

Scopri i nostri SERVIZI ASSICURATIVI

VAI AL SITO

DURANTE L'ESTATE SEGUICI

sullo shop  
[www.cefor-formazione.it](http://www.cefor-formazione.it)  
e sui social

cefor

da pag. 1

A seguito di tali interventi normativi, lo split payment è stato esteso a tutte le operazioni effettuate nei confronti di:

- Pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni e società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

In sede di prima applicazione:

- per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dall'1.7.2017 al 31.12.2017, le nuove disposizioni sono applicabili dalle P.A. inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. 30.9.2016, n. 229;
- per le operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle P.A. individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato in G.U. entro il 30 settembre dell'anno precedente.
- per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7.2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;
- per le operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30 settembre dell'anno precedente.

Sul sito del MEF sono disponibili i nuovi elenchi delle società controllate da P.A. centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB soggette allo split payment.

## Classificazione delle gelaterie e pasticcerie: nuove indicazioni dell'INPS

di Alessandro Grieco

L'INPS, con il Messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017, precisa che, nel caso in cui una gelateria o pasticceria artigianale abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (produzione e vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, andranno aperte due distinte posizioni contributive, una nel settore artigianato e l'altra nel settore commercio.



## TIROCINI: QUOTA ESTESA PER I DATORI CHE CONFERMANO

da pag. 1

- unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: un tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Rispetto alla versione precedente, le nuove Linee Guida prevedono che il soggetto ospitante possa attivare tirocini, nei limiti sopra evidenziati, facendo riferimento ad una dimensione aziendale computata considerando non solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ma anche i rapporti a tempo determinato, a condizione che la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Sono esclusi dai suddetti limiti i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014.

Le nuove linee guida introducono una novità per quanto riguarda i limiti quantitativi di tirocini attivabili da un'azienda per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti. In particolare viene previsto che i predetti datori di lavoro possano superare il limite del 10% se assumono dei tirocinanti, con contratto di almeno 6 mesi anche part-time (in caso di part-time esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) nei seguenti termini. Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti,
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini attivati in deroga non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento e dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.



## Bonus Renzi in caso di collaborazioni coordinate e continuative



L'ESPERTO  
RISPONDE

**Domanda** Sono un collaboratore coordinato e continuativo, titolare di un contratto di durata pari all'intera annualità 2017. Il compenso lordo (al netto dei contributi) è pari a euro 14.000 e costituisce la mia unica fonte di reddito. Premetto, inoltre, che non ho familiari a carico. Ho diritto al bonus Renzi e se sì di che ammontare?

**Risposta** Occorre anzitutto evidenziare che il bonus Renzi spetta potenzialmente, oltre che ai titolari di redditi di lavoro dipendente, anche ai percettori di alcuni redditi assimilati quali quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. L'importo del bonus è pari a 960 euro ed in caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, l'ammontare deve essere riproporzionato. Per averne diritto, i soggetti interessati devono soddisfare due condizioni: possedere un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro per periodo d'imposta e avere un'IRPEF determinata sul reddito da lavoro (nel caso segnalato si tratta di reddito assimilato) positiva al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.

Nel caso in esame, si ritiene che il bonus Renzi spetti per l'intero valore, (960 euro), in quanto risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste: reddito complessivo non superiore a euro 26.000 e IRPEF positiva al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (l'imposta netta risulta essere pari a euro 1.610,60 a fronte di un'imposta lorda di euro 3.220 e di altre detrazioni per euro 1.609,40).



## Approvato il nuovo Mod. RLI, utilizzabile dal 19 settembre

da pag. 1

tratti, esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca e comunicare i dati catastali dell'immobile locato o affittato.

Per quanto riguarda il contenuto e la struttura, il modello è composto dai seguenti quadri:

- **quadro A** "Dati generali", contenente i dati utili alla registrazione del contratto (Sezione I), gli adempimenti successivi (Sezione II), i dati del richiedente la registrazione (Sezione III) e la sezione riservata alla presentazione telematica;
- **quadro B** "Soggetti", contenente i dati dei locatori e conduttori;
- **quadro C** "Dati degli immobili";
- **quadro D** "Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca";
- il **nuovo quadro E** "Locazioni con canone differente per una o più annualità", da utilizzare nel caso in cui nel contratto sia stato previsto, per una o più annualità, un **canone di locazione differente**, indicando per ogni annualità successiva alla prima l'importo del relativo canone.

Il modello RLI deve essere presentato entro i **termini previsti per la registrazione del contratto di locazione**, ossia **entro 30 giorni** dalla data della **stipula del contratto** (ovvero dalla data di decorrenza, qualora la stessa risulti anteriore alla data della stipula). Qualora il termine di registrazione scada di sabato, di domenica o di giorno festivo, la scadenza del relativo adempimento è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Il modello può essere presentato:

- in via telematica (modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili) direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- di persona presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (presentazione "cartacea").

Si noti che il nuovo modello, sostitutivo di quello precedente (approvato con Provvedimento 10 gennaio 2014), deve essere utilizzato **a decorrere dal 19 settembre 2017**.

## Nuove prestazioni occasionali: Attive dal 10 Luglio

da pag. 1

- per ciascun prestatore, a compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore, a compensi non superiori a 2.500 euro.

Qualora i prestatori di lavoro siano soggetti

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità,
- giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università,
- persone disoccupate,
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, i compensi loro erogati da parte degli utilizzatori sono computati al 75% ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro.

Prima dell'attivazione delle prestazioni, sia utilizzatori che prestatori, devono registrarsi sulla piattaforma informatica gestita da INPS. L'utilizzatore, inoltre, deve provvedere a versare ad INPS, mediante F24, l'importo complessivo dovuto per la prestazione, calcolato considerando le ore lavorative, l'importo concordato, e gli oneri contributivi:

- per le prestazioni nell'ambito del "Libretto Famiglia", l'importo sarà pari a 10,00 euro o suoi multipli (minimo 10 euro lordi, di cui 8 compenso netto e 2 oneri contributivi e di gestione del servizio);
- per le prestazioni nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale", fermo restando il compenso minimo orario di 9 euro (salvo il settore agricolo), gli oneri contributivi ammontano al 37,5% (33% alla Gestione Separata, 3,5% all'INAIL e 1,0% a titolo di costi di gestione).

Il versamento sarà eseguito utilizzando i nuovi codici contributo istituiti dall'AE: "LIFA", per i versamenti delle famiglie e persone fisiche (Libretto Famiglia) o "CLOC", per i versamenti degli altri utilizzatori (Contratto di Lavoro Occasionale). Le famiglie o persone fisiche, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunicheranno all'INPS, mediante piattaforma informatica, i dati riepilogativi della prestazione e i dati anagrafici del lavoratore. Gli altri utilizzatori, invece, sono tenuti ad inviare all'INPS, mediante piattaforma informatica, una comunicazione preventiva (almeno un'ora prima dell'inizio), con i dati riepilogativi della prestazione e i dati anagrafici del lavoratore.

L'INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni, provvede al pagamento dei compensi, mediante accredito su c/c bancario o, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

## Scadenze del mese

### SCADENZE DI AGOSTO

Martedì 1 agosto

**Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali.**

~~Domenica 20 agosto~~

Lunedì 21 agosto

**Ritenute:** versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (luglio 2017).

**Addizionali:** versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (luglio 2017).

**IVA:** liquidazione e versamento mese di luglio 2017 e II trimestre 2017.

**Imposta sugli intrattenimenti:** versamento imposta mese di luglio 2017.

**Contributi previdenziali:**

- versamento contributi relativi al mese di luglio 2017:
  - INPS: lavoratori dipendenti
  - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
  - INPGI: giornalisti professionisti
  - Gestione separata INPS: committenti
- **Contributi IVS artigiani e commercianti:** versamento II quota fissa 2017 su reddito minimale.

**Autoliquidazione INAIL:** versamento III rata

**Contributi ENASARCO:** versamento contributi II trimestre 2017.

Venerdì 25 agosto

**ELENCHI INTRASTAT:** presentazione contribuenti mensili (luglio 2017).

Giovedì 31 agosto

**Mod. 730:** entro tale data il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nel mese di agosto).

**FASI:** versamento contributi integrativi dirigenti industriali (III trimestre 2017).

**Denuncia UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di luglio 2017.

**Libro unico:** registrazioni relative al mese di luglio 2017.

**Termine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.**

## Rinnovi Contrattuali

Laterizi - Piccola e media industria (CONFAPI)  
 Metalmeccanica - Aziende cooperative  
 Metalmeccanica - Piccola e media industria (CONFAPI)  
 Occhiali - Aziende industriali  
 Oreficeria - Aziende

industriali  
 Ortofrutticoli ed agrumari  
 Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni - AISS  
 Terziario - Sistema impresa

## Aumenti Retributivi

Terziario - Confcommercio  
 Terziario - Confesercenti  
 Turismo - Confcommercio (Federalberghi)



### INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di GIUGNO 2017	= 101,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= - 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 1,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 0,8